



Comune di Chieti
Codice Fiscale 00098000698

VI SETTORE – SERVIZIO POLICA PER LA CASA

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO QUALE SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

(Riferimento: Contratti di locazione registrati entro il 2019 e canoni di locazione relativi all'anno 2019).

**(L. 9/12/1998 N.431 ART.11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020)**

IL DIRIGENTE POLITICHE PER LA CASA

VISTI:

- l'art.11 della L.431/98 e s.m.i. – che istituisce un Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 che fissa i requisiti per l'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo;
- il Decreto 06/05/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 30/05/2020 n.138 “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2020” che attribuisce alla Regione Abruzzo le risorse del Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – annualità 2020 – da ripartire ai Comuni;
- il successivo Decreto 12/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 06/10/2020 n.247 “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità anno 2020” che attribuisce alla Regione Abruzzo ulteriori risorse del Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – annualità 2020 – da ripartire ai Comuni. All'art.1 comma 4 del Decreto è specificato che: *“al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, l'accesso ai contributi e' ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venti per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidita' per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori”*. All'art.1 comma5 del Decreto è inoltre specificato che: *“I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni”*;

- la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.519 del 24/08/2020 che approva il trasferimento ed il riparto delle risorse ai Comuni abruzzesi di cui al Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Annualità 2019 – ai sensi dell'art.11 della L.431/98 e s.m.i.

- la Determina dirigenziale DPC 022 n.246 del 10/09/2020, in cui la Regione Abruzzo dispone il trasferimento delle risorse di cui al Fondo in oggetto sulla base a Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.519 del 24/08/2020;

- la nota prot. n.RA/294057 del 08/10/2020 della Regione Abruzzo - Dipartimento Governo del Territorio e politiche ambientali, Servizio Edilizia Sociale, Ufficio Edilizia Residenziale (dpc022), con la quale tutti i Comuni della Regione Abruzzo sono invitati ad avviare le procedure relative all'emanazione di appositi avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti fissati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, aventi diritto al contributo.

- la nota prot. n.RA/323729 del 19/11/2019 della Regione Abruzzo - Dipartimento Governo del Territorio e politiche ambientali, Servizio Edilizia Sociale, Ufficio Amministrativo e Tecnico dell'Edilizia Residenziale con la quale sono fornite indicazioni e precisazioni sull'Avviso pubblico in oggetto, richiamata nella suddetta nota Prot. n.RA/294057 del 08/10/2020 quale riferimento esemplificativo non esaustivo;

- la nota prot. n.RA/375424 del 24/11/2019 della Regione Abruzzo - Dipartimento Governo del Territorio e politiche ambientali, Servizio Edilizia Sociale, Ufficio Amministrativo e Tecnico dell'Edilizia Residenziale con la quale sono fornite ulteriori indicazioni e precisazioni sull'Avviso pubblico in oggetto

STABILITO CHE:

- in attuazione del quanto disposto dalla L.431/98 all'art.11 comma 8 e dal predetto Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, il Comune di Chieti deve emanare apposito bando pubblico per la definizione della graduatoria dei cittadini aventi diritto al contributo in possesso dei requisiti, definendo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al Decreto ministeriale;
- all'esito delle procedure conseguenti all'avviso di odierna emanazione, l'Ente, sulla base delle istanze pervenute mirate ad ottenere l'erogazione del contributo di locazione, trarrà gli elementi obiettivi per definire l'ammissione del beneficio in questione.

INDIZIONE DEL BANDO

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.6 del 12.01.2021 è indetto un bando per la formazione di una graduatoria dei soggetti aventi diritto di accesso al contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo – annualità 2020 – (contratti di locazione registrati entro il 2019).

Il bando è aperto dal **14.01.2021** fino alle ore 12:00 del **03.02.2021**

A - REQUISITI PER L'ACCESSO AL BANDO

Possono partecipare tutti i nuclei familiari (*si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica - DPCM 05.12.2013, N.159*) che, dalla data di pubblicazione alla data di scadenza del bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza Italiana oppure avere cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 06/02/2007, n.30) oppure avere cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno valido nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nel comune di Chieti in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- c) titolarità di un contratto di locazione, stipulato esclusivamente ad uso abitativo, non avente natura transitoria (*per contratto avente natura transitoria si intende il contratto stipulato per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti, ad es. locazione ad uso foresteria, per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato, ecc., e, in ogni caso, il contratto stipulato per locazione di durata inferiore ad un anno*), riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Chieti, regolarmente registrato entro l'anno 2019 ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso Agenzia delle Entrate). Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale;
- d) i Contratti di locazione ESCLUSI dal bando sono i seguenti:
- 1- i contratti di locazione alloggio inseriti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art.1, comma 2, .431/98;
- 2- i contratti di locazione di alloggi ERP già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della L.R.96/96 e s.m. e i. .
- e) i contributi di cui al terzo comma, art.11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.10, Legge 431/98).

B - REQUISITI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE

SPECIFICA: La situazione economica e patrimoniale sarà verificata relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare come individuato nel precedente punto. I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2019, risultanti dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione medesima, i redditi relativi all'anno 2019 come risultanti dalla certificazione consegnata dai soggetti erogatori nonché tutti gli ulteriori emolumenti, indennità, pensioni e sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse, costituenti una ricorrente fonte di sostentamento.

- 1- Ai fini dell'accesso ai contributi, il nucleo familiare deve attestare di avere un reddito annuo convenzionale relativo all'anno 2019, come sopra specificato, non superiore al limite per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 15.853,63) - Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della L. 05/08/1978 n.457: *Modalità per la determinazione del reddito: ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento".*
- 2- ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2019, come di seguito specificato:

FASCIA A – reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all'ammontare di due pensioni minime INPS anno 2019 pari ad €13.338,26, rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

FASCIA B – reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare non superiore a €15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

3- I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati del 25% qualora nel nucleo familiare del richiedente siano inclusi soggetti disabili con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni ASL, ovvero familiari ultra sessantacinquenni o disabili.

4- Emergenza COVID – 19 : Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 12/08/2020 ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità anno 2020" (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 6/10/2020 n. 247) al comma 4 dell'art. 1: possono accedere ai contributi di cui al presente avviso anche i cittadini chietini in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore ad € 35.000,00 e che si trovino in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. *Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione in autocertificazione resa nelle forme di legge.*

C - CHI NON PUO' PARTECIPARE AL BANDO

Non possono accedere al contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo di cui al presente avviso:

- 1) i conduttori di alloggi inseriti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art.1, comma 2, n.431/98;
- 2) gli assegnatari di alloggi ERP già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della L.R.96/96 e s.m.i;
- 3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato per l'anno 2019 di contributo pubblico a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;
- 4) i percettori di Reddito di Cittadinanza o pensione sociale che hanno beneficiato nell'anno 2019 della quota destinata all'affitto del cd. Reddito di Cittadinanza (di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e successive modificazioni ed integrazioni);
- 5) i nuclei familiari in cui uno più componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. *(È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le suddette modalità; Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione,*

anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

Questa disposizione non si applica nel caso di: nuda proprietà; alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune; il richiedente legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario
6) i nuclei familiari che nell'anno 2019 hanno percepito altri benefici pubblici a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.

D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione entro il 2019, in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

E - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE: il Servizio politiche della casa del Comune di Chieti, procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.
- ELENCO DEI BENEFICIARI: l'elenco dei beneficiari sarà recepito con determinazione dirigenziale ed è pubblicato nelle forme consentite dalla legge sulla privacy, all'Albo pretorio del Comune di Chieti per n.15 gg. consecutivi. Avverso la mancata ammissione è possibile proporre ricorso, da presentarsi esclusivamente tramite il servizio postale con Raccomandata A.R. a Ufficio Politica della Casa del Comune di Chieti – Corso Marrucino, 81 – 66100 Chieti.

F- ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo di locazione 2019, quale risulta dal contratto di locazione e/o dalla ricevuta di pagamento dell'imposta di registro, sul reddito complessivo del nucleo familiare come individuato ai sensi del presente avviso.

Il contributo è così calcolato:

✓ per i nuclei familiari con reddito annuo imponibile complessivo non superiore ad **€13.338,26 (FASCIA A)**, corrisponde alla parte dell'incidenza del canone di locazione eccedente il **14%** del reddito, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74 annui;

✓ per i nuclei familiari con reddito annuo convenzionale complessivo non superiore ad **€15.853,63 (FASCIA B)** corrisponde alla parte dell'incidenza del canone di locazione eccedente il **24%** del reddito, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.582,27 annui.

I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati del 25% qualora nel nucleo familiare del richiedente siano inclusi soggetti disabili con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni ASL, ovvero familiari ultra sessantacinquenni o disabili.

Il contributo è attribuito in base ai mesi di locazione e, in ogni caso, a decorrere dalla data di decorrenza della residenza anagrafica, se successiva.

Il contributo viene erogato nell'importo e con le modalità come sopra specificate, salvo riduzione proporzionale in rapporto all'entità dei fondi concessi ed al numero delle domande presentate.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere una maggiorazione del contributo in presenza di eventuali condizioni di disagio individuate dalla Regione Abruzzo.

G - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo, successivamente alla ripartizione del Fondo Regionale sulla base delle richieste presentate e della disponibilità finanziaria.

H – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:** La presentazione delle domande dovrà avvenire a decorrere dal **14.01.2021** fino alle ore 12:00 del **03.02.2021**

- **MODALITA' DI PRESENTAZIONE:**

- le domande devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli che potranno essere scaricati direttamente sul sito: www.comune.chieti.it oppure forniti dall'Ufficio Politica della Casa del Comune di Chieti;

- le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta, così come specificata nel presente bando e riportata nell'apposito modulo di domanda.

- Le domande possono essere presentate o con recapito "a mano" o con invio raccomandata A/R presso l'ufficio protocollo *DEL COMUNE DI CHIETI -UFFICIO POLITICA DELLA CASA – CORSO MARRUCINO, 81 - 66100 – CHIETI*

(PE); specificando sulla busta la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2019".

- Per le domande recapitate a mano farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, mentre per quelle recapitate a mezzo raccomandata A/R farà fede il timbro postale.

- La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica.

- La domanda deve essere firmata ed inoltrata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

- La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.

I – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA :

- fotocopia del contratto di locazione recante gli estremi della registrazione;

- fotocopia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione anno 2019;

- fotocopia della ricevuta di pagamento dell'imposta di registro anno 2019 o documentazione attestante applicazione della cedolare secca;

- fotocopia della documentazione attestante il reddito imponibile di tutti i componenti del nucleo familiare relativa all'anno 2019 (Certificazione Unica, Mod.730 / 2020, mod. Unico redditi, altra attestazione dei redditi

fiscalmente imponibili relativi all'anno 2019) nonché altra eventuale certificazione consegnata dai soggetti erogatori di tutti gli ulteriori emolumenti, indennità, pensioni e sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse, costituenti una ricorrente fonte di sostentamento per il nucleo familiare nell'anno 2019;

- fotocopia Attestazione ISEE e DSU 2020;
- fotocopia attestazione codice IBAN sul quale deve essere versato il contributo, rilasciata dall' Istituto di Credito.

I cittadini comunitari devono produrre:

- fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno rilasciata dall'anagrafe del Comune di Chieti.

I cittadini extracomunitari devono produrre:

- fotocopia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno in corso di validità e, secondo la condizione ricorrente:
 - Dichiarazione datore di lavoro per attività subordinata;
 - Fotocopia autorizzazione esercizio attività autonoma
 - Fotocopia iscrizione al centro per l'impiego (disoccupazione)

AVVERTENZA: le domande incomplete, prive della documentazione richiesta nonché quelle presentate fuori termine, saranno archiviate.

L - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 nei termini e con le modalità ivi prescritte.

M- CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, l'Azienda speciale si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci (art.75 D.P.R. 445/2000). Il Comune di Chieti agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Legge 431/98 e al decreto del Ministro LL.PP. Del 07/06/1999.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

1- Finalità del Trattamento

I dati personali acquisiti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell'espletamento del procedimento e delle attività connesse con quanto previsto dal presente Bando, nei limiti necessari per perseguire le predette finalità ed in ogni caso per le finalità di legge.

2- Modalità del Trattamento

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla verifica requisiti art. 3 L.R. n.18 del 23/07/2018 utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza..

3. Conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria e sarà pertanto inevitabile l'impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti *saranno* comunicati per competenza agli enti coinvolti per competenza. I dati personali acquisiti potranno essere trattati anche da Ministero delle Finanze e Guardia di Finanza per i controlli previsti.

5. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Chieti – Corso Marrucino, 81. L'interessato può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Può chiederne il blocco o opporsi al loro trattamento, se trattasi di violazione di legge. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini del presente bando e/o comunque stabiliti dall'ente erogatore.

6. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali il Comune di Chieti – Corso Marrucino n. 81 – 66100 – Chieti

Chieti, lì13.01.2021

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Lara Carpsella

IL DIRIGENTE
Arch.Valeriano Mergiotti